



LEGGE 30 dicembre 1986 n. 155 (pubblicata il 7 gennaio 1987)

Modifiche alle Leggi 13 ottobre 1984 n. 91 "Istituzione dell'Imposta Generale sui Redditi" e 22 marzo 1986 n. 38 "Provvedimenti in materia Fiscale".

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 30 dicembre 1986.

TITOLO I

Art. 1

L'art. 2 della Legge 13 ottobre 1984 n. 91 viene sostituito dal seguente:

"Art. 2 (Soggetti passivi)

L'imposta si applica a tutti i redditi delle persone fisiche residenti e delle persone fisiche non residenti nello Stato. Per i soggetti non residenti si tiene conto dei soli redditi prodotti nello Stato o ritenuti tali.

L'imposta si applica altresì a tutti i redditi delle Società o Enti assimilati.

Le Società semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice non sono soggetti passivi di imposta; i redditi prodotti da dette Società, in proporzione alle quote di partecipazione agli utili, sono imputati a ciascun socio indipendente dall'effettiva percezione.

Le Associazioni tra professionisti sono assimilate alle Società semplici".

Art. 2

L'art. 5 della Legge 13 ottobre 1984 n. 91 viene sostituito dal seguente:

"Art. 5 (Tassazione del nucleo familiare)

I coniugi non separati possono optare affinché l'imposta si applichi per ciascuno di essi sulla metà del reddito familiare formato dal reddito o dai redditi dei due coniugi e da quelli ad entrambi imputati ai sensi del 2° comma dell'art. 4, al netto delle deduzioni per oneri e passività previste dall'art. 6. Dall'imposta così risultante si effettuano, in quanto spettanti al contribuente, le detrazioni di imposta di cui all'art. 9, esclusa la detrazione per il coniuge a carico, per i redditi familiari complessivi superiori a lire 10.000.000.

Le detrazioni di cui al primo comma del suddetto articolo, ai soli effetti della dichiarazione, sono ridotte alla metà per ciascun coniuge".

Art. 3

L'art. 6 della Legge 13 ottobre 1984 n. 91 viene sostituito dal seguente:

"Art. 6 (Passività deducibili)

Dal reddito complessivo determinato a norma dei precedenti articoli se non già deducibili nella determinazione dei singoli redditi e cumulativamente alle altre deduzioni consentite dalla Legge Tributaria, si deducono, se documentati, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente o dalle persone i cui redditi gli sono stati imputati e sono stati cumulati ai suoi:

- a) le spese funebri per un importo non superiore a L. 1.500.000;
- b) per intero, gli interessi passivi pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari o immobiliari con garanzia principale o accessoria dello Stato; in misura non superiore a L. 2.000.000, gli interessi passivi pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari o immobiliari d'altra natura garantiti da ipoteca;
- c) i contributi previdenziali obbligatori di cui agli articoli 1 e 5 della Legge 11 febbraio 1983 n. 15 nonchè quello di cui all'art. 6 della Legge 25 novembre 1980 n. 87 ed i contributi assistenziali obbligatori di cui alla Legge 26 settembre 1980 n. 73 nonchè i contributi di Sicurezza Sociale di cui agli artt. 33 e 74 della Legge 22 dicembre 1955 n. 42 e successive modifiche ed integrazioni;
- d) i premi corrisposti per assicurazioni sulla vita stipulate con polizze di durata superiore ai 5 anni e contributi previdenziali volontari nei limiti complessivi di L. 1.500.000 annue;
- e) gli assegni periodici corrisposti al coniuge in dipendenza di legale ed effettiva separazione o di dichiarazione di nullità o di cessazione di effetti civili del matrimonio, sempre che risultino da provvedimenti giurisdizionali;
- f) le tasse scolastiche per la frequenza, dopo la scuola di base, di corsi professionali di istruzione secondaria o universitaria; g) le spese di assistenza a persone inferme in misura non superiore a L. 3.000.000;
- h) le spese per protesi dentarie e sanitarie in misura non superiore a L. 2.000.000;
- i) il 50% del canone di locazione degli immobili adibiti ad uso di civile abitazione;
- l) le donazioni o liberalità a favore dello Stato e degli Enti Pubblici e di Stato;
- m) le donazioni o liberalità a favore di Associazioni od Enti con finalità culturali, sociali, ricreative, sportive, non aventi scopo di lucro, in misura non superiore a L. 3.000.000.

Le deduzioni sopra indicate non spettano ove la Commissione di cui all'art. 41 provveda ad accertamento sintetico del reddito complessivo del contribuente.

Le passività deducibili possono essere adeguate o variate con Decreto Reggenziale su proposta del Congresso di Stato".

Art. 4

L'art. 7 della Legge 13 ottobre 1984 n. 91 viene sostituito dal seguente:

"Art. 7 (Reddito soggetti ad imposizione separata)

Sui redditi seguenti l'imposta si applica separatamente, secondo le modalità del successivo articolo:

- a) plusvalenze patrimoniali di cui all'art. 27, comprese quelle realizzate con cessioni e liquidazioni d'azienda, escluse quelle relative a beni di impresa o di spettanza di Società o Enti;
- b) emolumenti e arretrati relativi ad anni precedenti; indennità comunque corrisposte a titolo di fine rapporto di lavoro dipendente o assimilato; indennità per la cessazione di rapporti di agenzia o altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, comunque denominate e da chiunque corrisposte;
- c) i redditi da pensione erogati dallo Stato, dall'Istituto per la Sicurezza Sociale, da Enti Sammarinesi e da Enti previdenziali di altri paesi;
- d) realizzo d'avviamento afferente all'esercizio di attività economiche organizzate svolte professionalmente;
- e) i benefici derivanti dalla sorte o da giochi di abilità quando non conseguano ad iniziative organizzate da Enti civili sammarinesi;
- f) i compensi di cui al comma b) e c) dell'art. 6 della Legge 20 maggio 1985 n. 59;
- g) i compensi di cui all'art. 11 della Legge 22 marzo 1986 n. 38.

Si presume un realizzo d'avviamento quando una licenza o autorizzazione venga ad essere rinunciata dal titolare e venga poi ad essere intestata ovvero gestita sotto qualunque forma da un altro soggetto, salvo prova contraria. Se il nuovo intestatario o gestore continui l'attività negli stessi locali del precedente la prova contraria non è ammessa.

La presunzione di cui al comma precedente non sussiste quando una licenza o autorizzazione venga ad essere rinunciata dal titolare a favore di un familiare convivente o di un familiare fino al secondo grado in linea retta, anche non convivente".

Art. 5

L'art. 8 della Legge 13 ottobre 1984 n. 91 viene sostituito dal seguente:

"Art. 8 (Modalità di tassazione separata)

Sui redditi di cui al precedente articolo l'imposta è determinata con le eccezioni previste nei commi successivi, applicando all'ammontare di ciascuno di essi l'aliquota del 12%.

Sui redditi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 7 si applica una aliquota del 5%.

La riscossione della predetta imposta proporzionale è graduata nel tempo, attraverso abbattimenti percentuali di imponibile, come segue:

anno 1985: 75%

anno 1986: 70%

anno 1987: 65%

anno 1988: 60%

anno 1989: 55%

I redditi di cui alla lettera c) dell'art. 7 sono assoggettati ad imposizione sul reddito secondo le aliquote della seguente tabella:

ML 1990

10 1,50%

11 1,77%

12 2,04%

13 2,31%

14 2,58%

15 2,85%

16 3,13%

17 3,40%

18 3,67%

19 3,94%

20 4,21%

21 4,48%

22 4,75%

23 5,02%

24 5,29%

25 5,56%

26 5,84%

27 6,11%

28 6,38%

29 6,65%

30 6,92%

31 7,19%

Le aliquote di cui sopra, fermo restando quella dell'1,5% sul livello di reddito corrispondente alla pensione minima, sono progressivamente riproporzionate ad ogni variante dell'importo massimo della pensione erogabile; il riproporzionamento con il metodo previsto nella tabella, dove l'aliquota piu' alta corrisponde al massimo della pensione attualmente prevista per legge, avviene rapportando le aliquote al tasso di incidenza dell'imposta generale relativo ad un reddito lordo di lavoro dipendente corrispondente all'ammontare lordo della pensione massima liquidabile.

L'imposizione fiscale sulle pensioni erogate dall'Istituto per la Sicurezza Sociale, secondo i criteri e le misure stabilite nei commi che precedono, è graduata con ripartizione costante dell'aliquota corrispondente ai livelli di pensione, nel periodo 1985-1990".

Art. 6

L'art. 9 della Legge 13 ottobre 1984 n. 91 viene sostituito dal seguente:

"Art. 9 (Detrazioni soggettive dall'imposta)

Dall'imposta sui redditi posseduti dalle persone fisiche si detraggono L. 100.000 per il coniuge e per ogni altro familiare a carico.

Sono considerati a carico:

- a) il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- b) i figli minori, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati e i figli naturali non riconosciuti purchè conviventi con il contribuente;
- c) i figli maggiori di età inabili al lavoro in modo permanente e quelli di età non superiore ai 26 anni che frequentano corsi legali di studio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati e i figli naturali non riconosciuti purchè conviventi con il contribuente;
- d) i genitori ed i suoceri di età superiore ai 60 anni anche se non conviventi;
- e) i parenti e gli affini che esercitano effettivamente il diritto agli alimenti.

Le persone indicate alle lettere a), b), c), d), ed e), si considerano a carico se hanno redditi propri per un ammontare inferiore all'importo annuo erogabile ai fini della pensione sociale nella misura di cui all'articolo 45 primo comma della Legge 11 febbraio 1983 n. 15.

Le detrazioni di imposta per carichi di famiglia sono rapportate ai mesi dell'anno e non competono ai soggetti passivi non residenti.

Si detraggono altresì L. 100.000 per quota esente.

Le detrazioni d'imposta per quota esente non si applicano ai percipienti di redditi da pensione.

Si detraggono, inoltre, L. 70.000 annue in sostituzione della deduzione analitica delle passività indicate all'articolo 6 - esclusa quella della lettera c) per i lavoratori dipendenti - con la facoltà di chiedere, nella dichiarazione annuale, la deduzione nella misura effettiva.

Se alla formazione della base imponibile concorrono redditi di lavoro dipendente di una o più persone, per ciascuna di esse, si detrae dall'imposta, a titolo di spese inerenti alla produzione del reddito, una somma pari al 4% da calcolarsi sulla retribuzione lorda fino ad un importo massimo detraibile di L. 1.280.000.

Le detrazioni d'imposta spettanti per la produzione di reddito di lavoro dipendente sono calcolate in rapporto al periodo di lavoro nell'anno e sono computate fino alla concorrenza dell'imposta lorda relativa ai redditi di lavoro dipendente.

Se alla formazione della base imponibile concorrono redditi afferenti ad operai, coloni e coltivatori diretti, per ciascuno dei percipienti si applicano le seguenti ulteriori detrazioni percentuali d'imposta da calcolarsi sull'imposta netta gravante i predetti redditi:

Anno 1985: 38%

Anno 1986: 32%

Anno 1987: 24%

Anno 1988: 16%

Anno 1989: 8%

Le detrazioni d'imposta e le fasce di reddito previste dal presente articolo vengono annualmente verificate e possono essere adeguate o variate con Decreto Reggenziale su proposta del Congresso di Stato".

Art. 7

L'art. 10 della Legge 13 ottobre 1984 n. 91 viene sostituito dal seguente:

"Art. 10 (Esenzioni)

Sono esenti dall'imposta:

a) i redditi percepiti nell'esercizio delle loro funzioni dagli agenti diplomatici e consolari di Stati esteri; a condizione di reciprocità i redditi degli impiegati delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati esteri che non siano anche cittadini della Repubblica;

b) i redditi dei terreni e fabbricati appartenenti alla Ecc.ma Camera;

c) i redditi delle costruzioni o porzioni di costruzioni rurali e relative pertinenze utilizzate dal possessore e dall'affittuario dei terreni cui servono e siano destinate:

- c1) ad abitazione di chi, col proprio lavoro, attende alla manuale coltivazione del terreno o alla custodia del fondo;
- c2) al ricovero del bestiame alimentato dal prodotto del fondo e indispensabile per la lavorazione del fondo;
- c3) alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti del fondo;
- c4) alla custodia delle macchine e degli attrezzi necessari alla coltivazione del fondo;
- d) sono altresì esenti dall'imposta:
- d1) i redditi degli immobili di civile abitazione di proprietà di società cooperative di cui alla Legge 24 aprile 1980 n. 32, per un periodo di 5 anni se costituite nella forma della cooperativa a proprietà divisa, per un periodo di 10 anni se costituite nella forma della cooperativa a proprietà indivisa;
- d2) per un periodo di 5 anni i redditi di immobili risanati o restaurati ai sensi della Legge di P.R.G.;
- e) per un periodo di 10 anni i redditi derivanti da terreni già improduttivi, con decorrenza dall'inizio della prima annata agricola nella quale hanno dato una produzione normale;
- f) le indennità, i premi, i gettoni e simili erogati ai cittadini che prestano servizio volontario nei Corpi Uniformati sammarinesi e nelle pubbliche bande musicali;
- g) le somme erogate ai sensi della Legge 2 dicembre 1982 n. 110;
- h) le somme corrisposte a titolo di assegni familiari;
- i) le somme corrisposte a titolo di pensione sociale nella misura prevista dal primo comma dell'articolo 45 della Legge 11 febbraio 1983 n. 15;
- l) i redditi delle società, associazioni, istituzioni ed enti che non perseguono scopi di lucro esclusi quelli direttamente riconducibili alle attività previste nell'articolo 20, fatta eccezione, fra questi ultimi redditi, per quelli conseguiti occasionalmente in via complementare o strumentale ad alcune attività istituzionali;
- m) i benefici derivanti dalla sorte o da giochi di abilità conseguiti da iniziative organizzate da Enti civili sammarinesi;
- n) i redditi catastali (da fabbricati e da terreni) non superiori complessivamente a L. 600.000;
- o) i gettoni corrisposti a titolo di Formazione Professionale ai sensi della Legge 13 febbraio 1980 n. 10 e di accordi in materia stipulati".

Art. 8

L'art. 12 della Legge 13 ottobre 1984 n. 91 viene sostituito dal seguente:

"Art. 12 (Applicazione dell'imposta)

L'imposta generale è riscossa sulla base imponibile di cui all'articolo 4.

Al reddito così determinato, per le persone fisiche, si applica l'aliquota progressiva per scaglioni prevista dalla tabella allegata alla presente legge.

Ai redditi di impresa prodotti dai soggetti obbligati alla compilazione annuale del bilancio d'esercizio con il conto dei profitti e delle perdite di cui agli articoli 20 u.c e 26, si applica l'aliquota proporzionale del 24%.

Quando a formare il reddito complessivo delle persone fisiche concorre il reddito di impresa da assoggettare alla aliquota proporzionale l'imposta progressiva che colpisce gli altri redditi si applica con l'aliquota corrispondente agli scaglioni nei quali cadono questi ultimi redditi dopo che sono stati sommati a quello d'impresa".

Art. 9

L'art. 13 della legge 13 ottobre 1984 n. 91 viene sostituito dal seguente:

"Art. 13 (Redditi di capitale)

Sono considerati redditi di capitale quelli derivati da capitali dati a mutuo o altrimenti impiegati in modo che ne derivi un reddito definito. Sono del pari redditi di capitale:

- a) gli interessi di ogni natura, esclusi quelli compensativi;
- b) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue;
- c) i dividendi e ogni altra somma derivante da partecipazioni in Società, Enti, Associazioni od altre Organizzazioni nonché gli interessi ed i frutti in genere di obbligazioni e di ogni altro titolo di credito diverso dalle azioni.

Gli interessi sui capitali dati a mutuo non possono essere inferiori al tasso legale e, ove non sia indicata la misura, si presumono al tasso corrente di mercato.

I finanziamenti dei soci alle società giuridicamente riconosciute cui partecipano si presumono in ogni caso produttivi di interessi in misura pari al tasso legale.

L'imputazione dei redditi di capitale alla base imponibile complessiva avviene nel periodo di imposta in cui sono stati percepiti; tali redditi costituiscono componenti del reddito di cui all'art. 21 quando sono stati conseguiti nell'esercizio delle attività di cui all'art. 20".

Art. 10

L'art. 16 della Legge 13 ottobre 1984 n. 91 viene sostituito dal seguente:

"Art. 16 (Reddito di fabbricati)

Il reddito dei fabbricati destinati a civile abitazione, per la durata del possesso e nella misura risultante dal Catasto, concorre in ogni caso alla formazione del reddito complessivo del possessore o dei possessori per le parti corrispondenti.

Quando l'unità immobiliare destinata a civile abitazione viene locata, il reddito netto dei capitali investiti è pari al 60% del valore locativo, non compreso in quest'ultimo l'ammontare delle somme

che i locatori devono rimborsare al proprietario per spese di riscaldamento, illuminazione, acqua potabile e simili. Con la deduzione del 40% del valore locativo si intendono compensate tutte le spese di riparazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché ogni altra spesa o perdita eventuale che il possessore deve sopportare.

Se il fabbricato non è ancora accatastato il reddito viene determinato per analogia e comparativamente con fabbricati simili a partire dal periodo d'imposta nel quale è diventato atto all'uso cui è destinato.

Non si considerano produttivi di reddito i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto e quelli esistenti nei cimiteri".

Art. 11

L'art. 17 della Legge 13 ottobre 1984 n. 91 viene sostituito dal seguente:

"Art. 17 (Fabbricati destinati ad attività economiche)

Il reddito dei fabbricati destinati all'esercizio di attività economiche è dato dal canone di affitto percepito dal locatore diminuito del 40%.

La diminuzione del valore locativo prevista al comma che precede produce gli effetti stabiliti nell'articolo 16.

Se l'attività economica è svolta direttamente dal possessore il reddito di cui al comma che precede concorre a formare il reddito complessivo di impresa ai sensi delle disposizioni del titolo VI; in deroga a quanto precede, se il possessore è persona fisica il predetto reddito non concorre a formare il reddito complessivo d'impresa ferma restando tuttavia l'applicazione delle disposizioni del Titolo VI per quanto concerne la deducibilità dei costi inerenti alla produzione del reddito d'impresa.

Il reddito degli immobili non utilizzati dai possessori che sono direttamente strumentali per l'esercizio delle attività d'impresa concorre comunque a determinare il reddito complessivo in base alle disposizioni del Titolo citato al comma che precede.

In ogni altro caso il reddito dei fabbricati di qualsiasi natura concorre a determinare il reddito complessivo in base alle risultanze catastali.

Se il fabbricato non è ancora accatastato il reddito viene determinato per analogia e comparativamente con fabbricati simili, a partire dal periodo d'imposta nel quale è diventato atto all'uso cui è destinato".

Art. 12

L'art. 19 della Legge 13 ottobre 1984 n. 91 viene sostituito dal seguente:

"Art. 19 (Redditi di lavoro autonomo)

Il reddito di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra tutti i compensi percepiti nel corso dell'anno solare dall'artista o professionista nell'esercizio della sua attività e le spese inerenti a tale esercizio purchè documentate ed effettivamente sostenute nello stesso anno.

Sono deducibili le spese per l'acquisto di quei beni strumentali all'esercizio dell'arte o della professione che abbiano un costo unitario inferiore a L. 1.000.000. Per gli altri beni strumentali, compresi gli immobili destinati esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione, sono ammesse in detrazione quote annuali da ammortizzare gradualmente nella misura stabilita con apposita tabella predisposta dalla Segreteria di Stato per le Finanze e approvata con Decreto Reggenziale.

Costituiscono inoltre reddito di lavoro autonomo:

a) i compensi percepiti, sotto qualsiasi forma o denominazione, dagli amministratori, sindaci o revisori di conti o a seguito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa: detti redditi concorrono a formare la base imponibile nella misura del 75%;

b) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di marchi, di opere dell'ingegno, di diritti d'autore, di invenzioni industriali e simili purchè non siano conseguiti nell'esercizio d'impresa; detti redditi concorrono a formare la base imponibile nella misura del 75%. Detta riduzione forfettaria del reddito imponibile non compete per i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di diritti acquisiti per successione o donazione".

Art. 13

L'art. 21 della Legge 13 ottobre 1984 n. 91 viene sostituito dal seguente:

"Art. 21 (Determinazione del reddito)

Il reddito d'impresa è costituito dagli utili netti realizzati nel periodo d'imposta, risultanti dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi comunque conseguiti purchè relativi alla produzione del reddito di impresa e l'ammontare dei costi inerenti sostenuti nell'esercizio d'impresa, previsti dalla Legge Tributaria, rettificata con le variazioni che derivano dai criteri stabiliti dalla legislazione tributaria.

Concorrono a formare il reddito le sopravvenienze attive, il valore dei prodotti dell'impresa destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all'impresa, nonché le plusvalenze dei beni relativi all'impresa diversi da quelli al cui scambio o alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa nel periodo di imposta in cui sono realizzate, ovvero in quello in cui sono iscritte limitatamente ai soggetti societari o assimilati.

Concorrono, altresì, a formare il reddito la differenza fra il valore normale di mercato dei beni e dei servizi ed i corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni effettuate a società non aventi nel territorio dello Stato la sede legale nè l'oggetto principale della propria attività.

Le plusvalenze realizzate nell'esercizio d'impresa non concorrono a formare il reddito di impresa nella misura in cui siano accantonate in un apposito fondo del passivo e reinvestite in beni ammortizzabili entro il secondo periodo di imposta successivo a quello di realizzo. Se il reinvestimento non avviene o non avviene per l'intera somma accantonata, l'importo non reinvestito concorre a formare il reddito di impresa del secondo periodo di imposta successivo a quello del realizzo; se invece il reinvestimento avviene nel termine previsto, l'ammontare reinvestito viene trasferito al fondo ammortamento.

La perdita documentata di un periodo di imposta, determinata in base alle norme del presente Titolo, può essere portata in deduzione dal reddito imponibile nella misura del 90% nei tre periodi di imposta successivi.

L'imputazione dei ricavi e dei costi avviene nel periodo di imposta in cui sono certi in quanto all'esistenza ed oggettivamente determinabili in ordine all'ammontare".

Art. 14

L'art. 24 della legge 13 ottobre 1984 n. 91 viene sostituito dal seguente:

"Art. 24 (Valutazione delle rimanenze)

Le rimanenze di materie prime, materie sussidiarie, semilavorati e merci sono da valutare secondo le disposizioni del presente articolo.

Le rimanenze debbono essere valutate distintamente per categorie omogenee di beni della stessa natura, tipo e qualità.

In allegato al bilancio deve essere portato un estratto dal libro dell'inventario arrecante la situazione delle rimanenze risultanti alla fine del periodo d'imposta, con la indicazione delle quantità raggruppate per categorie omogenee e del relativo valore unitario.

Nel primo periodo d'imposta le eventuali rimanenze dei beni di cui al primo comma sono valutate in base al risultato della divisione del costo complessivo dei beni acquistati, prodotti o lavorati nel periodo d'imposta per la loro quantità.

Il costo complessivo è dato dal prezzo d'acquisto dei beni al netto di sconti e abbuoni e dagli oneri accessori direttamente attribuibili ad essi, esclusi gli interessi passivi e le spese generali.

Il valore delle merci deve intendersi comprensivo, oltre a quanto indicato al comma che precede, dei costi effettivamente sostenuti per la trasformazione escluse le spese generali e di commercializzazione.

I prodotti in corso di lavorazione sono valutati in base ai costi sostenuti ed agli oneri accessori direttamente attribuibili nel periodo d'imposta.

La valutazione delle opere e servizi in corso di esecuzione avviene sulla base di una porzione dei corrispettivi convenuti al netto di quelli liquidati in via definitiva.

Nei periodi d'imposta successivi, in presenza di decremento delle rimanenze, sulla base della ricostruzione storica per anni di formazione delle quantità e dei valori che hanno costituito le categorie omogenee dei beni da valutare, si presumono esitati o utilizzati gli incrementi che si sono formati nel periodo di imposta più recente. Se si registra un incremento delle quantità ovvero la rimanenza di nuove categorie omogenee di beni, ai predetti incrementi o alle nuove rimanenze che si sono formate si attribuisce il costo medio unitario con la procedura prevista dal IV comma del presente articolo.

Se il valore unitario dei beni determinato con il procedimento sopra previsto risulta superiore a quello medio di mercato dell'ultimo trimestre del periodo d'imposta, la valutazione delle quantità in

rimanenza può essere effettuata per tutti, indipendentemente dal periodo di formazione, in base a tale minore valore.

La Segreteria di Stato per le Finanze, su conforme parere dell'Ufficio Tributario, può autorizzare, a richiesta del contribuente, sistemi di valutazione delle rimanenze diversi da quelli previsti.

La valutazione delle rimanenze dei titoli dai quali originano i proventi di cui al primo comma dell'articolo 21 avviene come segue: nel primo periodo d'imposta in cui si forma una rimanenza di titoli azionari od obbligazionari, detti titoli, distinti per categorie omogenee, vengono valutati applicando il costo medio unitario, ottenuto dividendo il costo complessivo di acquisto, maggiorato di eventuali oneri di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali, per le qualità acquistate; per gli incrementi delle rimanenze di titoli formati negli anni successivi si procede come al primo comma applicando il costo unitario di acquisto dell'anno e si dà luogo a gruppi distinti per un anno di formazione; nel caso di decremento si presumono esitati gli incrementi formati nei periodi d'imposta precedenti a partire dal più recente.

La rilevazione delle diminuzioni patrimoniali dei titoli quotati in borsa è effettuata sulla base della media dei prezzi di compenso risultanti nell'ultimo trimestre del periodo di imposta; per gli altri titoli avviene sulla base di idonea documentazione.

Le rimanenze finali di un periodo di imposta, determinate anche d'ufficio ai sensi del presente articolo, costituiscono giacenze iniziali per il periodo di imposta successivo.

Entro il 30 novembre di ciascun anno, mediante Decreto Reggenziale, possono essere fissati i coefficienti di abbattimento dei valori delle rimanenze risultanti dalle valutazioni di cui ai commi che precedono, relativamente a materie prime, materie sussidiarie, semilavorati e merci per i quali si siano verificati, nell'anno, diminuzioni reali del valore rispetto a quello come sopra determinato; ciò in relazione agli andamenti dei prezzi di mercato ed alla deperibilità dei beni stessi.

Tali coefficienti debbono essere adottati per categorie omogenee di beni".

Art. 15

L'art. 26 della Legge 13 ottobre 1984 n. 91 viene sostituito dal seguente:

"Art. 26 (Imprese maggiori)

Le imprese in cui il reddito è definito dalle disposizioni dell'articolo 20, e che non siano già tenute alla redazione del bilancio, quando nel corso dell'anno di riferimento previsto dall'articolo 34, abbiano conseguito ricavi d'importo superiore a lire 1.200.000.000, a decorrere dal periodo d'imposta successivo sono obbligate alla compilazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite.

In deroga al comma precedente, l'importo dei ricavi conseguiti nel periodo d'imposta per le imprese artigiane di produzione è determinato in ragione di L. 120.000.000 per ogni lavoratore dipendente con la limitazione massima di lire 1.500.000.000 e fermo restando, in ogni caso, il volume di ricavi previsto nel 1° comma quando il dispositivo che precede determina un volume di ricavi inferiore a quello previsto dal comma citato.

L'ammontare dei ricavi previsti ai commi che precedono può essere variato con Decreto Reggenziale su proposta del Congresso di Stato.

La Segreteria di Stato per le Finanze fornisce alle imprese i criteri da seguire nella determinazione dell'ammontare dei ricavi previsto al primo comma.

Alle imprese disciplinate dal presente articolo si estendono, per quanto riguarda la compilazione del bilancio, le norme contenute nella Legge 21 dicembre 1942 n. 45 e successive modifiche".

Art. 16

Dopo l'art. 27 della Legge 13 ottobre 1984 n. 91 sono inseriti i seguenti articoli:

"Art. 27 bis (Forfettizzazione)

I soggetti di imposta di cui all'art. 20, escluse le società giuridicamente riconosciute, qualora il volume di acquisti effettuato nell'anno precedente non abbia superato le L. 300.000.000 hanno facoltà di richiedere all'Ufficio Tributario, entro il mese di settembre di ciascun anno la forfettizzazione del reddito imponibile per l'anno successivo.

La forfettizzazione avviene sulla base di parametri indicativi della capacità contributiva ed in particolare del numero degli addetti.

I parametri di cui al comma precedente sono diversificati per categorie, e tengono conto di tutti gli elementi predisposti annualmente dalla Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio e stabiliti con Decreto Reggenziale.

In deroga a tutte le altre disposizioni della presente legge e fatte salve specifiche prescrizioni previste da altre leggi, i soggetti ammessi al regime forfettario sono obbligati alla sola tenuta del registro degli acquisti, alla conservazione dei documenti relativi ed alla presentazione della dichiarazione del reddito nei termini stabiliti".

"Art. 27 ter (Procedure per la forfettizzazione)

Nei trenta giorni successivi al termine di cui all'articolo precedente l'Ufficio Tributario predispose tutti gli elementi idonei ad una obbiettiva valutazione della richiesta di forfettizzazione, e previa consultazione del contribuente interessato, trasmette alla Commissione degli Accertamenti le risultanze dell'istruttoria, la proposta di forfettizzazione motivata o gli elementi di discordanza col contribuente.

La Commissione degli Accertamenti definisce nei trenta giorni successivi l'ammontare del reddito imponibile.

Il contribuente che non accetti la definizione del reddito stabilita dalla Commissione degli Accertamenti non è ammesso al regime forfettario".

Art. 17

L'art. 29 della Legge 13 ottobre 1984 n. 91 viene sostituito dal seguente:

"Art. 29 (Esonero dalla dichiarazione)

Non sono tenuti a presentare la dichiarazione:

1) i soggetti che, non essendo comunque obbligati alla dichiarazione del reddito, possiedono solo i redditi esenti, redditi soggetti a ritenute a titolo di imposta e redditi fondiari non superiori al minimo esente;

2) i titolari di reddito di lavoro dipendente o di pensione che non possiedono altri redditi diversi da quelli indicati al precedente punto 1, fatta eccezione per i redditi di cui al punto n) dell'art. 7 della presente legge, a condizione che nel termine previsto per la dichiarazione presentino all'Ufficio Tributario il certificato rilasciato dal datore di lavoro o dall'Ente erogante, redatto in conformità ad apposito modello da approvarsi con Decreto Reggenziale. Nel caso si prefiguri l'ipotesi della eccezione sopra prevista, è fatto obbligo al contribuente, sotto la sua responsabilità, di comunicare al datore di lavoro i redditi catastali di cui è titolare ai fini dell'esenzione di cui al punto n) dell'art. 7 della presente legge, affinché il datore di lavoro ne tenga conto in sede di conguaglio dell'imposta generale;

3) i soggetti che percepiscono solo redditi da pensione erogati da enti sammarinesi; detti soggetti sono esonerati anche dall'obbligo di presentare certificati alternativi alla dichiarazione.

L'esonero non compete nelle ipotesi in cui a formare il reddito complessivo del contribuente concorrano i redditi di lavoro dipendente o assimilato di altri soggetti a lui imputati a norma dell'art. 5".

Art. 18

Gli articoli 32 e 33 della Legge 13 ottobre 1984 n. 91 vengono sostituiti dai seguenti:

"Art. 32 (Termine per la presentazione della dichiarazione)

La dichiarazione con i relativi allegati deve essere presentata in duplice copia all'Ufficio Tributario, che ne rilascia ricevuta ovvero può essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento che fa fede della avvenuta presentazione.

La prova della avvenuta presentazione della dichiarazione è costituita dalla ricevuta del predetto Ufficio.

Il Congresso di Stato, con provvedimento amministrativo, può disporre, su richiesta dell'Ufficio Tributario, che la dichiarazione venga presentata anche presso altri pubblici uffici all'uopo delegati.

Le persone fisiche devono presentare la dichiarazione entro il 31 maggio di ciascun anno con riguardo ai redditi prodotti nell'anno solare precedente.

Qualora i soggetti d'imposta siano società od enti assimilati, tenuti a redigere il bilancio, devono presentare la dichiarazione entro tre mesi dall'approvazione del bilancio e, in mancanza di tale approvazione, entro tre mesi dalla scadenza del termine legale previsto per tale adempimento. Quest'ultimo termine si estende alle imprese di cui all'art. 26.

Se la dichiarazione è presentata entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione, essa è valida, ma si applica al contribuente la sanzione prevista dall'art. 63.

La dichiarazione presentata oltre tale termine è nulla, ma costituisce ugualmente titolo per la riscossione da parte della Tesoreria dello Stato.

In caso di decesso del contribuente, il termine di presentazione della dichiarazione relativa ai redditi dal medesimo posseduti, previsto al quarto comma, è prorogato al 31 agosto".

"Art. 33 (Dichiarazione dei sostituti d'imposta)

I soggetti che corrispondono le somme soggette a ritenuta alla fonte devono presentare annualmente entro il 31 maggio ovvero, qualora si tratti di società o enti assimilati, contestualmente alla presentazione della dichiarazione annuale, la dichiarazione delle somme assoggettate a ritenuta nell'anno solare precedente secondo i modelli predisposti dalla Segreteria di Stato per le Finanze e adottati con Decreto Reggenziale. In tale dichiarazione dovranno essere sempre indicate le attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute.

L'obbligo della dichiarazione prevista al presente articolo non si estende allo Stato ed agli enti pubblici i quali, tuttavia, nel termine previsto al primo comma, sono tenuti, con le modalità e le procedure stabilite dalla Segreteria di Stato per le Finanze, a partecipare comunque le ritenute operate alla fonte".

Art. 19

L'art. 36 della Legge 13 ottobre 1984 n. 91 viene sostituito dal seguente:

"Art. 36 (Scritture contabili degli esercenti arti e professioni)

Gli esercenti arti e professioni devono annotare cronologicamente le somme percepite, sotto qualsiasi forma e denominazione, nell'esercizio della loro attività professionale o artistica indicando separatamente per prestazioni all'estero l'ammontare dell'eventuale ritenuta di acconto subita, le generalità e l'indirizzo del soggetto che ha effettuato il pagamento, fatta eccezione per le prestazioni professionali relative ad operazioni che le vigenti leggi coprono con l'anonimato, e gli estremi della parcella o nota. Devono altresì annotare le spese di cui chiedono la deduzione ai sensi dell'art. 19.

Entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione devono infine annotare, raggruppati per categorie omogenee e distinti per anno di acquisizione, i beni per i quali chiedono la deduzione di quote di ammortamento, nonché le quote medesime.

Le annotazioni vanno eseguite su un apposito registro o su registri separati debitamente vidimati".

Art. 20

L'art. 37 della Legge 13 ottobre 1984 n. 91 viene sostituito dal seguente:

"Art. 37 (Scritture contabili dei sostituiti d'imposta)

Le società e altri soggetti, che effettuano ritenute alla fonte a titolo di imposta, devono annotare cronologicamente in appositi registri, debitamente vidimati, l'ammontare delle somme corrisposte a ciascun percipiente, le generalità dello stesso e l'importo delle ritenute.

Le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate sui redditi di lavoro dipendente devono essere annotate sul libro paga rilasciato dall'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Le generalità dei percipienti di interessi passivi maturati presso enti creditizi sono coperte da segreto bancario e pertanto gli enti creditizi non sono tenuti ad annotare le predette generalità nei registri di cui al comma precedente, fatti salvi gli obblighi delle scritture contabili".

Art. 21

L'art. 38 della Legge 13 ottobre 1984 n. 91 viene sostituito dal seguente:

"Art. 38 (Conservazione dei documenti)

Tutte le scritture e le documentazioni previste al Titolo IX, nonché le scritture e le documentazioni previste dalle altre leggi fiscali e quelle comunque rilevanti agli effetti degli accertamenti, anche in contrasto con disposizioni che prevedono termini più brevi, devono essere conservate per tre anni, escluso il periodo d'imposta al quale si riferiscono e comunque fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al periodo di imposta medesimo".

Art. 22

L'art. 39 della Legge 13 ottobre 1984 n. 91 viene sostituito dal seguente:

"Art. 39 (Ritenute alla fonte)

I soggetti che svolgono l'attività di cui agli articoli 19 e 20, le imprese agricole, lo Stato e gli enti pubblici, i quali corrispondono compensi per prestazioni di lavoro dipendente di cui all'articolo 18 debbono operare, all'atto della corresponsione dei compensi medesimi, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta generale sul reddito con obbligo di rivalsa.

Tale ritenuta è proporzionata al reddito annuo presumibile in relazione alle aliquote in vigore e tenuto conto delle detrazioni di cui all'articolo 9 che debbono essere dichiarate dal dipendente sotto la propria responsabilità.

La riscossione della ritenuta di conguaglio deve avvenire entro il mese di febbraio del periodo di imposta successivo anche sulla base di quanto previsto al primo comma, punto 2) dell'art. 29, qualora il lavoratore dipendente si avvalga della facoltà riconosciutagli nel comma medesimo.

I soggetti di cui al primo comma devono operare sulle somme comunque corrisposte a titolo di indennità di fine rapporto di lavoro dipendente una ritenuta d'imposta pari a quella disciplinata nell'articolo 8.

Lo Stato, l'Istituto per la Sicurezza Sociale e gli Enti sammarinesi che corrispondono i redditi di cui alla lettera c) dell'art. 7 effettuano la ritenuta dell'imposta con le aliquote previste al comma IV dell'articolo 8. La ritenuta è proporzionata alle detrazioni di cui all'articolo 9 che il contribuente deve dichiarare sotto la propria responsabilità.

I soggetti di cui primo comma che corrispondono compensi in danaro o natura e comunque denominati per prestazioni di lavoro autonomo o assimilate a soggetti residenti all'estero debbono operare una ritenuta a titolo di imposta del 20%. Tale ritenuta, se i percipienti sono persone fisiche residenti all'estero, è operata anche sulle indennità per la cessazione dei rapporti diversi da quelli di lavoro dipendente previste dalla lettera b) dell'articolo 7.

Se le prestazioni di cui al comma precedente sono svolte interamente all'estero a favore di beneficiari residenti, la ritenuta è ridotta al 10%.

I soggetti di cui al primo comma che corrispondono compensi, comunque denominati, per prestazioni di agenzia, devono di rappresentanza, di commercio e similari, devono operare una ritenuta a titolo di imposta, nella misura del 3% da liquidarsi sull'ammontare dei compensi quando i percipienti risiedono all'estero.

Sui redditi previsti dalla lettera d) primo comma dell'articolo 7 la ritenuta è operata con le modalità e la misura stabilite dal successivo articolo 8.

Le ritenute di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo devono essere operate anche quando i compensi o le indennità sono corrisposti dallo Stato, da altri enti pubblici o aziende autonome.

Sui benefici derivanti dalla sorte o da giochi di abilità, gli organizzatori residenti devono operare la ritenuta prevista dall'articolo 8 con diritto di rivalsa.

Tutti i soggetti obbligati alla compilazione annuale del bilancio d'esercizio con il conto dei profitti e delle perdite, che corrispondono interessi passivi deducibili a percipienti diversi dalle aziende ed istituti di credito, devono operare una ritenuta, a titolo d'imposta e con obbligo di rivalsa, del 13% sugli interessi medesimi.

Gli enti creditizi, in deroga al comma precedente, effettuano la ritenuta d'imposta con facoltà di rivalsa.

La ritenuta sugli interessi passivi corrisposti alle società ed enti assimilati - esclusi i soggetti di cui al penultimo comma dell'articolo 2 - si intende operata a titolo di acconto.

Gli utili distribuiti dalle società anonime non sono assoggettati a ritenuta alla fonte; l'imposta generale sul reddito fiscale d'esercizio pagata dalle predette società è liberatoria anche per i soggetti che percepiscono gli utili distribuiti".

Art. 23

L'art. 40 della Legge 13 ottobre 1984 n. 91 viene sostituito dal seguente:

"Art. 40 (Organi competenti)

L'accertamento dei redditi delle persone fisiche operato in conformità alle disposizioni del presente Titolo e l'irrogazione delle eventuali relative sanzioni amministrative, avvengono ad opera della Commissione degli Accertamenti di cui al primo comma dell'art. 41 sulla base delle disposizioni della presente legge anche su proposta dell'Ufficio Tributario.

L'accertamento dei redditi e l'irrogazione delle eventuali relative sanzioni per i soggetti obbligati alla compilazione annuale del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, sono demandati, con gli stessi criteri e modalità previsti nel primo comma, alla Commissione degli Accertamenti di cui al secondo comma dell'articolo 41".

Art. 24

Gli articoli 41 e 42 della Legge 13 ottobre 1984 n. 91 vengono sostituiti dai seguenti:

"Art. 41 (Commissione degli Accertamenti)

La Commissione degli Accertamenti di cui al primo comma dell'art. 40 è composta da sette membri eletti dal Consiglio Grande e Generale fra cittadini competenti in materia tributaria, di cui uno con funzioni di Presidente.

La Commissione degli Accertamenti per i redditi delle società, enti assimilati e imprese maggiori di cui al secondo comma dell'art. 40, è composta da tre membri eletti dal Consiglio Grande e Generale tra cittadini competenti in materia tributaria di cui uno con funzioni di Presidente.

Le Commissioni nominano nel proprio seno il Segretario.

L'elezione delle Commissioni previste dal presente articolo, da parte del Consiglio Grande e Generale, avviene con maggioranza dei due terzi per le prime due votazioni, e con maggioranza semplice per le successive.

Le Commissioni degli Accertamenti durano in carica quattro anni.

Le Commissioni deliberano a maggioranza dei presenti.

I componenti delle Commissioni degli Accertamenti per l'espletamento delle loro funzioni rivestono la qualità di pubblico ufficiale.

I membri delle Commissioni previste dal presente articolo non possono far parte della Giunta di Stima di cui al successivo articolo 49.

I membri delle Commissioni devono astenersi, pena la nullità delle deliberazioni, qualora gli accertamenti riguardino i membri stessi o parenti o affini entro il III grado civile ovvero qualora si verifichi evidente conflitto di interessi".

"Art. 42 (Funzioni di controllo delle Commissioni)

Le Commissioni degli Accertamenti emanano periodicamente direttive per l'espletamento delle funzioni di controllo, riferite a categorie omogenee di contribuenti.

L'Ufficio Tributario è tenuto a dare esecuzione a tali direttive ed a comunicare gli esiti alle Commissioni stesse.

Ai fini del controllo e dell'accertamento, le Commissioni degli Accertamenti possono inoltre:

- a) richiedere ai pubblici ufficiali un estratto o copia dei documenti e degli atti di cui sono in possesso;
- b) intimare ai contribuenti di presentarsi in Ufficio per fornire documenti, chiarimenti, notizie e prove;
- c) accedere ai locali destinati all'esercizio di imprese;
- d) ispezionare e verificare le scritture, gli atti e documenti comunque tenuti dalle imprese, dalle società e dagli enti assimilati;

e) farsi produrre i titoli costitutivi o modificativi dei redditi.

I responsabili degli Uffici Pubblici, sotto la loro personale responsabilità, devono curare il regolare flusso di dati e notizie utili, escluse quelle relative a vertenze giudiziarie non definite, ai fini del controllo delle dichiarazioni e dell'accertamento dei redditi.

Le Commissioni esercitano i poteri di controllo di cui al 3° comma avvalendosi degli Organi a ciò preposti.

L'attivazione delle funzioni previste ai precedenti punti c) e d) è disposta quando sussistano elementi o presunzioni precisi e concordanti.

Art. 25

Dopo l'articolo 42 della Legge 13 ottobre 1984 n. 91 sono inseriti i seguenti articoli:

"Art. 42 bis (Ausilio di Tecnici esperti)

Nell'esercizio delle proprie funzioni, le Commissioni degli Accertamenti di cui agli articoli 40 e 41 si avvalgono ciascuna dell'ausilio di un Tecnico esperto, da nominarsi da parte delle Commissioni medesime annualmente e con possibilità di conferma.

Gli esperti possono, per l'espletamento del proprio incarico, accedere a tutte le informazioni ed agli atti dell'Ufficio Tributario.

Nell'espletamento del proprio mandato, gli esperti sono soggetti agli obblighi del segreto d'ufficio costituito dal divieto di divulgare o rilevare a soggetti diversi dalle Commissioni degli Accertamenti e della Giunta di Stima le notizie di cui vengono in possesso."

"Art. 42 ter (Controlli dell'Ufficio Tributario)

L'Ufficio Tributario raccoglie i dati e le notizie che valgono ad assicurare l'esatto accertamento dei redditi, controlla le dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, prende atto delle omesse dichiarazioni e di quelle considerate tali a tutti gli effetti e sottopone alle Commissioni di cui all'articolo 41 le proposte per gli accertamenti in rettifica e per gli accertamenti d'ufficio. Verifica la regolarità della tenuta delle scritture contabili. Esegue le disposizioni emanate dalle Commissioni.

Ai fini del controllo e dell'accertamento, l'Ufficio Tributario può:

- a) richiedere ai pubblici ufficiali un estratto o copia dei documenti e degli atti di cui sono in possesso;
- b) intimare ai contribuenti di presentarsi in ufficio per fornire chiarimenti, notizie e prove;
- c) domandare l'ausilio di tecnici per le valutazioni che richiedono cognizioni speciali;
- d) farsi produrre i titoli costitutivi o modificativi dei redditi.

L'Ufficio Tributario, nell'ambito delle disposizioni generali o particolari emanate dalle Commissioni degli Accertamenti, può:

- 1) accedere ai locali destinati all'esercizio di imprese;
- 2) ispezionare e verificare le scritture, gli atti e i documenti comunque tenuti dalle imprese, dalle società e dagli enti assimilati.

Controlli occasionali non rientranti nelle disposizioni emanate dalle Commissioni possono essere eseguiti dall'Ufficio Tributario, qualora sussistano elementi e presunzioni precisi.

Di tali iniziative l'Ufficio Tributario deve dare motivata comunicazione alla competente Commissione e deve alla stessa riferirne l'esito".

Art. 26

L'art. 43 della Legge 13 ottobre 1984 n. 91 viene sostituito dal seguente:

"Art. 43 (Accertamento dei redditi delle persone fisiche)

La Commissione degli Accertamenti di cui al primo comma dell'articolo 40, effettua l'accertamento in rettifica delle dichiarazioni presentate allorchè, a seguito del controllo effettuato dall'Ufficio Tributario, il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo o non sussistono o non spettano le deduzioni del reddito e le detrazioni di imposta indicate dal contribuente.

La non veridicità della dichiarazione per inesattezza, incompletezza e infedeltà è accertata attraverso il controllo della dichiarazione stessa, il confronto con le dichiarazioni degli anni precedenti nonchè sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti.

La Commissione degli Accertamenti può dar corso all'accertamento sintetico se il reddito complessivo risultante dalla determinazione analitica è inferiore a quello fondatamente attribuibile al contribuente. In tal caso il reddito è accertato in via induttiva in relazione a elementi e circostanze certi, alle presunzioni di cui al comma precedente e facendo anche ricorso a fatti indiretti espressivi di capacità contributiva quali la disponibilità dei beni di cui al terzo comma dell'articolo 30.

Il contribuente ha facoltà di dimostrare che il maggior reddito che gli viene attribuito dipende il tutto o in parte da redditi esenti o da redditi assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta".

Art 27

L'art. 46 della Legge 13 ottobre 1984 n. 91 viene sostituito dal seguente:

"Art. 46 (Accertamento d'ufficio)

In mancanza di dichiarazione o in caso di nullità della stessa, le Commissioni degli Accertamenti procedono all'accertamento d'ufficio del reddito in modo sintetico, previa convocazione del contribuente.

Nei casi previsti dal comma che precede, le Commissioni possono avvalersi dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti alla loro conoscenza.

Qualora si verificano le ipotesi disciplinate dal presente articolo, le Commissioni hanno anche la facoltà, se del caso, di prescindere, per intero od in parte, dalle risultanze delle scritture contabili del contribuente, nonchè regolarmente tenute".

15

Art. 28

L'art. 47 della Legge 13 ottobre 1984 n. 91 viene sostituito dal seguente:

"Art. 47 (Termini per la notifica dell'atto di accertamento)

L'atto di accertamento d'ufficio o in rettifica deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello nel quale è stata presentata o doveva essere presentata la dichiarazione cui l'accertamento si riferisce.

In caso di omessa dichiarazione o di nullità della stessa l'atto di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Le notifiche avvengono a cura dell'Ufficio Tributario".

15

Art. 29

L'art. 48 della Legge 13 ottobre 1984 n.91 viene sostituito dal seguente:

"Art. 48 (Ricorsi avverso l'avviso di accertamento)

Avverso l'atto di accertamento, i contribuenti e l'Ufficio Tributario possono proporre ricorso alla Giunta di Stima, entro il termine perentorio di 30 giorni, decorrenti dal giorno in cui è avvenuta la notifica dell'atto oggetto dell'impugnazione.

Il ricorso proposto dal contribuente è presentato all'Ufficio Tributario, il quale lo esamina e, se lo ritiene fondato per motivi inerenti ad errori materiali, a duplicazione totale o parziale dell'imposta ovvero ad inesistenza dell'obbligazione tributaria, revoca o modifica l'atto di accertamento notificando, se del caso, in via provvisoria, al contribuente un nuovo avviso di accertamento e dandone comunicazione alla Commissioni degli Accertamenti per la ratifica. Ove non lo ritenga fondato per gli indicati motivi, l'Ufficio rimette il ricorso alla Giunta di Stima entro novanta giorni dal ricevimento.

Riguardo al processo dinnanzi alla Giunta di Stima si applicano, fino alla entrata in vigore di una nuova regolamentazione del contenzioso fiscale, le norme che disciplinano il procedimento contenzioso presso la soppressa Commissione delle Imposte.

La Giunta di Stima ha sempre facoltà di rettificare gli accertamenti fatti dalle Commissioni di cui all'articolo 40, con gli stessi criteri e modalità osservati dalle predette Commissioni per gli accertamenti di ufficio.

Contro la decisione della Giunta di Stima, nel termine perentorio di 60 giorni dalla notifica della decisione medesima a cura dell'Ufficio Tributario, l'Ufficio Tributario e i contribuenti possono ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria per i casi di violazione o falsa applicazione di legge, per incompetenza o accesso di potere.

L'autorità giudiziaria, in attesa che venga definita la regolamentazione di cui al comma 3°, non può essere adita se prima non è stato esperito ricorso avanti alla Giunta di Stima".

15

Art. 30

L'art. 49 della Legge 13 ottobre 1984 n. 91 viene sostituito dal

seguinte:

"Art. 49 (Giunta di Stima)

La Giunta di Stima è composta da cinque membri eletti dal Consiglio Grande e Generale con le stesse modalità previste per la nomina delle Commissioni degli Accertamenti tra i cittadini competenti in materia tributaria, di cui uno con funzioni di Presidente.

Il Segretario viene eletto dalla Giunta di Stima nel proprio seno.

I membri della Giunta di Stima non possono far parte della Commissione degli Accertamenti.

La Giunta di Stima dura in carica quattro anni.

I componenti la Giunta di Stima, per l'espletamento delle loro funzioni, rivestono la qualità di pubblico ufficiale.

I membri della Giunta di Stima devono astenersi, pena la nullità delle deliberazioni, qualora gli accertamenti riguardino i membri stessi o parenti e affini entro il terzo grado civile ovvero qualora si verifichi evidente conflitti di interessi".

15

Art. 31

Dopo l'art. 49 della Legge 13 ottobre 1984 n. 91 è inserito il seguente articolo:

"Art. 49 bis (Dibattimento)

Fino all'emanazione di una nuova ed organica normativa sul procedimento del contenzioso tributario e fatto salvo quanto previsto dal terzo comma dell'art. 48, le Commissioni e la Giunta di Stima si attengono al criterio del dibattimento fra Ufficio Tributario e contribuente.

A tale scopo le Commissioni degli Accertamenti e la Giunta di Stima possono richiedere all'Ufficio Tributario di riferire sugli argomenti oggetto di accertamento o di contenzioso.

E' altresì facoltà del contribuente di esporre davanti alle Commissioni degli Accertamenti ed alla Giunta di Stima le proprie motivazioni e di farsi assistere in ciò da una persona di sua fiducia.

Le Commissioni e la Giunta di Stima possono sentire le parti sia congiuntamente che separatamente. In quest'ultimo caso le risultanze saranno poste a conoscenza dell'altra parte".

15

Art. 32

L'art. 71 della Legge 13 ottobre 1984 n. 91 viene sostituito dal seguente:

"Art. 71 (Altre violazioni)

Sono punite con la pena pecuniaria da L. 50.000 a L. 300.000:

a) la mancata risposta alle intimazioni, richieste e convocazioni fatte ai sensi delle lettere a) b) e d) dell'articolo 42 ed ai sensi dell'articolo 42 bis, salvo il disposto dell'articolo 66;

b) ogni altra violazione di obblighi stabiliti dalla presente legge e da ogni altra norma relativa alle imposte sui redditi".

15

Art. 33

L'art. 72 della Legge 13 ottobre 1984 n. 91 viene sostituito dal seguente:

"Art. 72 (Sanzioni accessorie)

L'applicazione della pena pecuniaria per ammontare superiore a lire 30.000.000 importa altresì a carico del contribuente:

- l'interdizione per 5 anni dall'Ufficio di componenti della Giunta di Stima e della Commissione di Accertamento;

- la sospensione dall'esercizio di funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore a quattro mesi e non superiore a 12;

- l'incapacità di stipulare contratti di appalto o fornitura con pubbliche amministrazioni per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni".

15

Art. 34

L'art. 76 della Legge 13 ottobre 1984 n. 91 viene sostituito dal seguente:

"Art. 76 (I soggetti responsabili per la pena pecuniaria)

La pena pecuniaria è dovuta da chi è tenuto, in proprio o per la carica, all'osservanza della norma violata, nonché dal rappresentante negoziale.

Quando la violazione è commessa, anche per concorso, da un minore non tenuto ad osservare personalmente l'obbligo violato, risponde della pena pecuniaria chi esercita la patria potestà o la tutela.

Quando il tributo è dovuto da una persona giuridica o da Enti od Organizzazioni anche non dotate di personalità giuridica, rispondono della pena pecuniaria anche la persona giuridica, l'Ente e l'Organizzazione.

Se piu' soggetti sono tenuti, a qualsiasi titolo, al pagamento della pena pecuniaria, l'obbligazione è solidale".

15

Art. 35

Gli articoli 78, 79 e 80 della Legge 13 ottobre 1984 n. 91 vengono sostituiti dai seguenti:

"Art. 78 (Sanzioni penali)

E' punito con l'arresto fino al terzo grado o con la prigionia di primo grado ed in ogni caso con la multa fino a L. 2.000.000, salva l'applicazione delle altre sanzioni amministrative:

1°) chi emette fatture per operazioni inesistenti;

2°) chi in allegato alla dichiarazione annuale dei redditi, esibisce agli Uffici finanziari o comunque utilizza documenti o scritture contabili falsi, alterati o contenenti false indicazioni per comprovare versamenti di imposta, per fruire indebitamente di detrazioni delle imposte, di deduzione dal reddito complessivo o di esenzioni o agevolazioni, per nascondere in tutto o in parte l'esistenza o ridurre l'ammontare di compensi, proventi, ricavi, rimanenze, corrispettivi o altri componenti positivi dei redditi, per nascondere in tutto o in parte compensi o altre somme corrisposte in qualità di sostituto d'imposta, per simulare in tutto o in parte l'esistenza o maggiorare l'ammontare di costi, oneri o altri componenti negativi dei redditi;

3°) chi nelle fatture emesse, nelle annotazioni fatte nelle scritture contabili o nella dichiarazione annuale presentata in qualità di sostituto d'imposta indica nomi immaginari o comunque diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita d'identificazione dei soggetti cui si riferiscono;

4°) chi, nei certificati rilasciati ai soggetti ai quali ha corrisposto compensi o altre somme soggette a ritenuta alla fonte a titolo di acconto, indica somme, al lordo delle ritenute, diverse da quelle effettivamente corrisposte;

5°) chi opera con altri mezzi fraudolenti al fine di evadere le imposte sui redditi o di consentirne e facilitarne l'evasione da parte di altri.

E' abrogato l'ultimo comma dell'articolo 389 del Codice Penale".

"Art. 79 (Omissione di versamento di ritenute)

Chi non versa le ritenute operate a titolo di acconto o di imposta è punito, se l'ammontare supera nello stesso anno solare l'importo di L. 20.000.000, con l'arresto fino al terzo grado ovvero con la prigionia di primo grado ed in ogni caso con la multa da un quarto a metà delle somme non versate, anche al di fuori dei limiti di cui all'art. 84 del Codice Penale, oltre alle sanzioni di cui all'articolo 67.

Se il fatto è di lieve entità la pena è della multa a giorni di secondo grado".

"Art. 80 (Sottrazione di beni all'esecuzione esattoriale)

Nel caso di sottrazione fraudolenta all'esecuzione coattiva dei beni propri o altrui da parte del contribuente, si applicano le pene previste dal Codice Penale per la sottrazione di compendio pignorato".

15

Art. 36

L'art. 81 della Legge 13 ottobre 1984 n. 91 viene sostituito dal seguente:

"Art. 81 (Interdizione)

La condanna per uno dei misfatti previsti agli articoli 78, 79 e 80 della presente legge importa altresì a carico del contribuente:

- a) l'interdizione di quarto grado dall'Ufficio di componente della Giunta di Stima e della Commissione degli Accertamenti e dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria;
- b) l'interdizione di secondo grado dagli uffici direttivi presso Società ed altri Enti con personalità giuridica. Sono considerati uffici direttivi quelli di amministratore, direttore generale, sindaco o componente di organi di controllo e il liquidatore;
- c) l'interdizione di secondo grado dalla stipulazione di contratti d'appalto o fornitura con la Pubblica Amministrazione;
- d) la pubblicazione della sentenza.

La condanna per uno dei misfatti previsti al primo comma importa, in caso di recidiva:

- a) l'interdizione di terzo grado dai pubblici uffici;
- b) la sospensione della licenza d'esercizio per mesi sei".

TITOLO II

Art. 37

Il Titolo I della Legge 22 marzo 1986 n. 38 viene sostituito dal seguente:

"TITOLO I (Redditi prodotti all'estero)

Fino a conclusione di accordi bilaterali per evitare la doppia imposizione sui redditi, le persone fisiche non stabilmente ed effettivamente residenti in Repubblica sono esenti dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.

I redditi prodotti all'estero da persone fisiche residenti sono esenti da imposta; esse sono tuttavia tenute a dichiararli, fatta eccezione per i redditi da capitali consistenti in interessi, premi ed altri frutti derivanti da obbligazioni ed ogni altro titolo di credito diverso dalle azioni.

I redditi di impresa afferenti a persone giuridiche ed Enti assimilati, assoggettati a documentata ritenuta alla fonte a titolo di imposta, sono sottoposti a prelievo fiscale determinato col sistema del rapporto proporzionale dei costi nella misura del 2%".

Art. 38

L'art. 13 della Legge 22 marzo 1986 n. 38 viene sostituito dal seguente:

"Art. 13 (Deduzione forfettaria dei costi)

I soggetti di cui all'Art. 19 e le imprese di cui all'Art. 20 della Legge 13 ottobre 1984 n. 91, che sono ammesse alla tenuta della contabilità semplificata, possono dedurre dal reddito, a titolo di costi ed oneri non documentati, la cifra di L. 1.500.000 ovvero una cifra forfettaria pari al 6% da calcolarsi sui costi contabilizzati, fino ad un ammontare massimo di 120 milioni dei costi medesimi".

TITOLO III

(Norme transitorie e finali)

Art. 39

In via transitoria e limitatamente alle dichiarazioni presentate per l'anno 1985 non si applicano sanzioni amministrative per errori materiali commessi nella dichiarazione e nella tenuta delle scritture contabili.

Non si applica la sanzione penale nei confronti dei soggetti d'imposta che non hanno presentato dichiarazione nei termini previsti, ma la presentino entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge. A carico di questi contribuenti la sanzione amministrativa esclusivamente prevista dall'art. 63 viene applicata per la metà.

Art. 40

Limitatamente alla dichiarazione dei redditi per l'anno 1987, i soggetti di imposta di cui all'art. 27 bis, previsto dall'art. 16 della presente legge, devono avvalersi della facoltà prevista al primo comma dell'articolo medesimo entro il 31 gennaio 1987.

Da tale scadenza decorrono i termini e le procedure previste dall'art. 27 ter previsto dall'art. 16 della presente legge.

Art. 41

(Emanazione testo unico)

Con Decreto Reggenziale verrà emanato, dopo l'entrata in vigore della presente legge, un testo unico delle disposizioni sull'imposta generale sui redditi, che integra le disposizioni di cui alla Legge 13 ottobre 1984 n. 91 con le integrazioni e modifiche previste dalla presente legge.

Art. 42

Gli effetti della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1987. La presente legge entra in vigore il 5° giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla nostra Residenza, addì 2 gennaio 1987/1686 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Giuseppe Arzilli - Maurizio Tomassoni

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva

LA TABELLA DELLE ALIQUOTE D'IMPOSTA PROGRESSIVA

ALLEGATA ALLA LEGGE 13 OTTOBRE 1984 n. 91 (ART. 12) VIENE SOSTITUITA DALLA SEGUENTE

fino a 15.000.000 12% sull'intero importo

da 15.000.001 a 20.000.000 L. 1.800.000 +17% sulla parte eccedente 15 milioni

da 20.000.001 a 25.000.000 L. 2.650.000 +23% sulla parte eccedente 20 milioni

da 25.000.001 a 30.000.000 L. 3.800.000 +29% sulla parte eccedente 25 milioni

da 30.000.001 a 40.000.000 L. 5.250.000 +35% sulla parte eccedente 30 milioni

da 40.000.001 a 60.000.000 L. 8.750.000 +40% sulla parte eccedente 40 milioni

da 60.000.001 a 100.000.000 L.16.750.000 +45% sulla parte eccedente 60 milioni

oltre 100.000.000 L.34.750.000 +50% sulla parte eccedente 100 milioni